



PENSIONE PUBBLICA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

per i lavoratori pubblici

A decorative graphic consisting of several overlapping, horizontal brushstrokes in a light green color, positioned below the title and extending across the width of the page.

**PENSIONE PUBBLICA
E PREVIDENZA COMPLEMENTARE**
per i lavoratori pubblici





PENSIONE PUBBLICA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

per i lavoratori pubblici

Il Welfare sta cambiando e con esso anche il mondo della previdenza. La CISL FP, consapevole delle difficoltà che i lavoratori spesso incontrano nell'orientarsi in una materia così complessa, propone un compendio di tutte le informazioni fondamentali su un argomento che riguarda da vicino il futuro di tutti i lavoratori. La guida è divisa in due parti: nella prima fornisce una serie di delucidazioni sulla normativa vigente, nella seconda illustra i vantaggi della previdenza complementare per i lavoratori pubblici.

I. PENSIONE PUBBLICA

La contribuzione obbligatoria

Dal 1° gennaio 2012 l'INPDAP è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite all'INPS che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ex Istituto.

I contributi pensionistici obbligatori sono versati mensilmente dalle Amministrazioni iscritte all'ex gestione INPDAP in favore degli iscritti:

- all'ex Cassa pensioni dipendenti enti locali;
- all'ex Cassa pensioni trattamenti personale statale;
- all'ex Cassa pensione Sanitari;
- all'ex Cassa pensioni Insegnanti;
- all'ex Cassa ufficiali e Aiutanti Giudiziari.

I contributi vengono calcolati sulla base dell'imponibile contributivo; la quota posta a carico dei lavoratori dipendenti corrisponde a:

- Enti locali e Servizio Sanitario Nazionale: 8,85%
- Personale Statale: 8,80%

Servizi utili per la pensione

Sono utili ai fini del trattamento di quiescenza:

- i servizi effettivamente prestati;
- i servizi computabili o ricongiungibili;
- il servizio militare di leva o equiparato;
- i periodi trascorsi in aspettativa per: motivi di salute, astensione obbligatoria e congedo parentale, congedo ordinario e straordinario, per cooperazione nei paesi in via di sviluppo, per comando o disponibilità, per motivi sindacali;
- il congedo straordinario per dottorato di ricerca;
- il mandato parlamentare o elezioni a carriere presso enti;
- i servizi o periodi riscattati;
- i periodi di contribuzione figurativa per maternità, congedi parentali a portatori di handicap, per aspettativa sindacale non retribuita, giornate usufruite per donazione sangue;
- i periodi di assistenza per i figli fino al sesto anno (pensioni liquidate con il sistema contributivo);
- i periodi di educazione ed assistenza per i figli con più di sei anni (pensioni liquidate con il sistema contributivo);
- i periodi di assistenza al coniuge o al genitore con patologie gravi (pensioni liquidate con il sistema contributivo);
- i servizi ricongiunti ex legge 29/79;
- i servizi ricongiunti ex legge 45/90;
- la contribuzione volontaria;

PENSIONE PUBBLICA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- le maggiorazioni di servizio o per infermità (non udenti, non vedenti, invalidi, esposti all'amianto);
- i servizi prestati presso paesi della C.E. (totalizzazione).

Non sono utili ai fini del trattamento di quiescenza:

- i periodi di aspettativa senza assegni per motivi di famiglia (riscattabili se successivi al 31.12.1996);
- i periodi di aspettativa non retribuita per motivi sindacali (se anteriori al 6.04.1996 sono riscattabili mentre quelli successivi a tale data sono coperti, a domanda, da contribuzione figurativa);
- i periodi di sospensione cautelare dall'impiego per provvedimento disciplinare o penale (se successivi al 31.12.1996 sono riscattabili).

L'assegno alimentare non è equiparato alla retribuzione contributiva.

Servizi computabili e ricongiungibili (senza onere)

Dipendenti dello Stato e Scuola

Sono computabili d'ufficio, previa dichiarazione all'atto dell'assunzione, i servizi effettivi di ruolo e non di ruolo prestati nelle varie Amministrazioni dello Stato e presso gli Enti Locali, dichiarati all'atto dell'assunzione in servizio di ruolo.

Nel caso in cui il dipendente abbia già ricevuto la pensione per il precedente servizio (o l'una tantum in luogo di pensione) e questa sia cumulabile con lo stipendio relativo al nuovo servizio, egli può scegliere di rinunciare alla pensione per riunire o ricongiungere i due servizi. In tal caso deve presentare la relativa domanda corredata dalle certificazioni relative ai servizi da riunire, entro i seguenti termini:

- sei mesi dall'inizio del nuovo rapporto, se l'interessato non ha ancora ricevuto la pensione per il servizio precedente;
- sei mesi dalla notifica del trattamento pensionistico, nel caso che esso sia stato corrisposto successivamente all'inizio del nuovo servizio;
- sei mesi dalla riscossione della prima rata di pensione definitiva, se essa è precedente alla notifica del relativo provvedimento.

Sono computabili, a domanda, senza onere per l'interessato:

- i servizi non di ruolo con iscrizione all'INPS;
- i periodi retribuiti di incarichi e supplenze;
- i periodi di ruolo e non di ruolo prestati presso Enti Pubblici Locali, Parastatali o comunque sottoposti a tutela dello Stato;
- la maggiorazione (4 mesi per ogni anno di servizio) in favore dei non vedenti;
- la maggiorazione (2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio) in favore del personale sordomuto e invalido in servizio dall'1.1.2002 (in misura superiore al 74% oppure categorie dalla I alla IV);
- la maggiorazione del servizio prestato nei paesi in via di sviluppo in base ad accordi di cooperazione, di 6 o 9 dodicesimi per ogni anno di servizio a seconda che sia stato prestato presso sedi disagiate o particolarmente disagiate;
- il servizio militare di leva o equiparato ed il servizio civile;

- i periodi di aspettativa: per motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia fino al 31.12.96 non possono essere resi utili nemmeno con riscatto oneroso); per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri; per mandato parlamentare, per elezione a cariche presso Enti autonomi territoriali, per motivi sindacali;
- i periodi di lavoro svolti nei paesi CE (totalizzazione).

Il dipendente statale, all'atto di assunzione in servizio, è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati precedentemente presso le Amministrazioni dello Stato, incluso il servizio militare, o presso altri Enti pubblici territoriali.

Dichiarazioni integrative possono essere presentate nel termine perentorio di 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione originaria. I servizi e periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale.

Le domande di computo o riscatto devono essere presentate, pena la decadenza, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età (65° anno). Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima del 63° anno, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

Questo vale per il computo o il riscatto dei servizi previsti dal DPR 1092/73; per quanto riguarda il riscatto dei periodi o corsi di studio previsti successivamente (corso legale di laurea, periodi intercorrenti fra un lavoro ed un altro, periodi part-time, ecc.) il termine è fissato a 90 giorni dopo la cessazione dal servizio.

Nel caso di decesso in servizio del dipendente, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione dell'invito.

Dipendenti Enti Locali - Sanità

Sono computabili a domanda (senza onere):

- i servizi prestati con l'iscrizione ad altre Casse pensioni amministrate dagli ex Istituti di previdenza;
- i servizi di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato e Aziende Autonome che non abbiano dato luogo a trattamento di quiescenza (pensione, indennità, una tantum, ecc.);
- i servizi militari resi dai sottufficiali delle Forze Armate che abbiano raggiunto almeno il grado di "sergente maggiore" od equiparato, e quelli resi dai sottufficiali, graduati e militari di truppa, e cioè dai militari dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della P.S. e dagli Agenti di custodia in servizio continuativo, che abbiano compiuto almeno la seconda rafferma;
- il servizio militare di leva o equiparato ed il servizio civile;
- i servizi resi dagli ex graduati e militari dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della P.S. e dagli Agenti di Custodia anche se non di carattere permanente e continuativo;
- la maggiorazione (4 mesi per ogni anno di servizio) in favore dei non vedenti;
- la maggiorazione (2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio) in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi (in misura superiore al 74% oppure categ. dalla I alla IV) in servizio dall'1.1.2002;
- maggiorazione del servizio, di 6 o 9 mesi per ogni anno di servizio, per il personale inviato nei paesi in via di sviluppo in base ad accordi di cooperazione, a seconda che il servizio sia stato prestato presso sedi disagiate o particolarmente disagiate;

PENSIONE PUBBLICA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- i periodi di aspettativa per motivi di salute;
- i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità;
- i periodi di aspettativa per motivi sindacali, mandato parlamentare, per elezione a cariche presso Enti autonomi territoriali;
- i periodi di lavoro svolti nei paesi CE (totalizzazione);
- i servizi prestati alle dipendenze dello Stato che hanno già dato luogo a pensione ordinaria a condizione che si eserciti opzione entro 6 mesi dall'inizio del nuovo rapporto o, se più favorevole, entro 6 mesi dalla data di conferimento della pensione. L'opzione comporta la restituzione dei ratei di pensione già percepiti.

Ricongiunzione

Tutti i lavoratori dipendenti ed i loro superstiti, nel caso abbiano diritto alla pensione indiretta e siano titolari di due o più posizioni assicurative, possono ricongiungere onerosamente i periodi di iscrizione ai fini del raggiungimento di unico trattamento di pensione.

Ricongiunzione ai sensi della legge 29/79

L'art. 1 prevede la facoltà di ricongiungere presso l'INPS, Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, i periodi di iscrizione presso le Casse dell'ex gestione INPDAP che non abbiano dato luogo a pensione.

Tale ricongiunzione era originariamente in forma gratuita, alle domande presentate dall'1° luglio 2010 sono state estese le disposizioni già operanti per le ricongiunzioni onerose.

La domanda deve essere trasmessa per via telematica alla sede competente dell'INPS che la trasmette alla competente sede dell'ex gestione INPDAP per il trasferimento dei contributi; può essere presentata da qualsiasi lavoratore che abbia almeno un contributo settimanale all'INPS – FPLD.

L'art. 2 permette di riunire, in forma onerosa, tutti i periodi assicurativi da ricongiungere, ivi compresi i periodi derivanti da contribuzione volontaria e figurativa, riferiti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS presso altre forme di previdenza alternative prima fra tutte l'ex gestione INPDAP alle gestioni per lavoratori autonomi gestite dall'INPS.

La domanda deve essere trasmessa per via telematica alla sede competente dell'INPS ex gestione INPDAP che la trasmette alla competente sede dell'INPS che dovrà e procedere all'emissione di un apposito tabulato, denominato modello TRC 01 bis, dal quale risulteranno il contributi versati nel FPLD maggiorati degli interessi.

L'art. 6 permette di riunire presso l'ex gestione INPDAP i periodi contributivi maturati presso il Fondo Lavoratori Dipendenti dell'INPS da dipendenti provenienti da enti soppressi con legge regionale o statale e collocati presso un altro ente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici. La ricongiunzione non è onerosa, la domanda deve essere presentata alla sede della Gestione Dipendenti Pubblici, ma può essere effettuata anche d'ufficio.

Le domande di ricongiunzione possono essere presentate una sola volta, a meno che successivamente alla prima il lavoratore possa far valere un periodo di iscrizione di almeno dieci anni, dei quali almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa. Nel caso in cui non sussistano i requisiti sopra indicati, la suddetta facoltà può essere esercitata solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

Non sono ammesse ricongiunzioni parziali.

Riscatto

Consente la valutazione, in una gestione previdenziale, di periodi e servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utili ai fini pensionistici, mediante il pagamento del contributo da parte del richiedente.

La facoltà è concessa a tutti i lavoratori dipendenti. In caso di decesso, possono esercitarla i superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica alla gestione Dipendenti Pubblici.

Periodi riscattabili iscritti alla Cassa dello Stato:

- servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'INPS;
- durata legale dei corsi universitari anche se non richiesti per il posto ricoperto;
- diploma universitario (conseguibile con corsi non inferiori a due anni e non superiore a tre);
- diploma di laurea;
- diploma di specializzazione (conseguito al termine di un corso non inferiore ai due anni);
- dottorato di ricerca;
- lauree brevi;
- corsi successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo sia stato chiesto per il posto ricoperto;
- periodi di lavoro all'estero che non siano ricongiungibili o totalizzabili;
- periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all'estero;
- periodi di iscrizione ad Albi professionali o pratica richiesti per l'ammissione in servizio;
- servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore.

Periodi riscattabili iscritti alle cassa CPDEL, CPS, CPI, CPUG:

- servizi presso enti iscritti facoltativamente, prestati antecedentemente alla data di iscrizione facoltativa;
- servizi prestati presso aziende private che esercitano pubblico servizio;
- servizi prestati presso enti di diritto pubblico e istituti di credito di diritto pubblico;
- periodi di servizio militare da trattenuto e quello da richiamato se anteriore all'iscrizione;
- diploma universitario (conseguibile con corsi non inferiori a due anni e non superiore a tre);
- diploma di laurea;
- diploma di specializzazione (conseguito al termine di un corso non inferiore ai due anni);
- dottorato di ricerca;
- lauree brevi;
- periodi di lavoro all'estero che non siano ricongiungibili o totalizzabili;
- Periodi di studio per il conseguimento di diplomi, a condizione che il titolo di studio sia espressamente richiesti per l'ammissione al posto ricoperto;
- periodi di iscrizione agli albi professionali esclusivamente per il numero di anni richiesti quale condizione necessaria per l'ammissione al posto;
- corsi delle scuole universitarie dirette ai fini speciali;
- corsi di specializzazione del personale laureato in medicina;

PENSIONE PUBBLICA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- corsi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti;
- corsi non inferiori ad un anno, di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle università;
- periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario ospedaliero da parte degli iscritti alla Cassa Sanitari (limitatamente a due anni);
- periodi di tempo coperti da borse di studio, a condizione che il rapporto intercorso tra l'ente che effettua la formazione e l'assegnatario della borsa di studio si sia svolto con modalità tali da configurare un rapporto di lavoro subordinato;
- corso per diploma di tecnico fisioterapista;
- corso di infermiera professionale;
- corso per ostetrica;
- corso per assistente sociale;
- corso tecnico della riabilitazione;
- corso tecnico in logopedia;
- corso vigilatrice di infanzia;
- corso educatore professionale.

Periodi riscattabili dai dipendenti iscritti a tutte le forme esclusive (Stato, Enti locali, SSN)

- periodi di assenza facoltativa per maternità intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro nella misura massima di cinque anni, a condizione che il dipendente possa far valere cinque anni di versamenti contributivi;
- periodi successivi al 31 dicembre 1996 in cui il rapporto di lavoro si è interrotto o è stato sospeso in base a norme di legge o di contratto, nella misura massima di tre anni
- periodi successivi al 31 dicembre 1996 impiegati nella formazione professionale, nello studio e nella ricerca per l'acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione o per l'avanzamento in carriera, se il titolo o l'attestato sono stati poi conseguiti (quando richiesti). Era stato previsto un apposito decreto ministeriale, mai emesso, per l'esatta lista dei corsi di formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca ammessi a riscatto
- i periodi tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996
- i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, in cui non si è prestato servizio per gli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale.

Sono riscattabili, inoltre, i periodi utili al conseguimento di titoli di studio riconosciuti in Italia e rilasciati da un paese membro dell'Unione europea, se attestano una formazione necessaria per poter esercitare una professione nello stato in questione.

LA PENSIONE DOPO LA LEGGE 214/2011

La legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve considerarsi una riforma strutturale in quanto ha modificato l'intero sistema pensionistico italiano, sia in relazione ai requisiti pensionistici che alla misura dei trattamenti.

La manovra, vigente dal 1° gennaio 2012, ha previsto fra l'altro:

- l'introduzione del metodo contributivo pro-rata come criterio di calcolo delle pensioni, in un'ottica di equità finanziaria intra-generazionale e inter-generazionale;
- l'eliminazione delle posizioni di privilegio;
- la flessibilità nell'età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell'anticipare o posticipare il ritiro;
- l'abolizione delle finestre (finestra mobile di 12 mesi) e di altri dispositivi che non rientrino nel metodo contributivo;
- l'introduzione della pensione anticipata;
- il definitivo adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi alla speranza di vita;
- l'abolizione del sistema delle quote.

Modalità di calcolo delle pensioni

La Legge 335/1995 aveva previsto tre diversi sistemi di calcolo delle pensioni:

- retributivo, applicato a tutto il personale con un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995. La pensione è il risultato della somma della quota "A" e della quota "B", la prima calcolata sull'ultima retribuzione percepita in attività di servizio e sull'anzianità maturata al 31 dicembre 1992, l'altra sull'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione dal servizio calcolata sulla media delle retribuzioni degli ultimi dieci anni;
- contributivo, applicato a tutto il personale che ha iniziato l'attività lavorativa a decorrere dal 1° gennaio 1996. La pensione è calcolata sul montante costituito dall'accantonamento dei contributi versati nell'intera vita lavorativa moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età;
- misto, applicabile a chi ha meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. L'ammontare della pensione è il risultato della combinazione dei due sistemi precedenti.

La legge 214/2011 ha previsto che, dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione per coloro che erano nel sistema retributivo sia calcolata con il sistema contributivo. Pertanto il trattamento sarà conteggiato con le regole del sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011, mentre dal 1° gennaio 2012 e fino alla data di cessazione dal servizio con il sistema contributivo.

Dal 1° gennaio 2013 il coefficiente di trasformazione relativo all'età degli interessati al momento del pensionamento è stato esteso fino ai 70 anni di età, come adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Dal 1° gennaio 2019 la rivalutazione del coefficiente di trasformazione, precedentemente soggetto ad una revisione triennale, diverrà biennale.

Per le pensioni di inabilità erogate dall'anno 2012 la maggiorazione convenzionale sarà calcolata con le regole del sistema contributivo nei limiti dei 40 anni di servizio, dei 60 anni di età e dell'importo della pensione privilegiata.

PENSIONE PUBBLICA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sistemi di calcolo della pensione			
	Retributivo	Misto	Contributivo
Fino al 31.12.1995	Quota A Retribuzione pensionabile alla cessazione x aliquota al 31/12/1992 + Quota B Retribuzione media degli ultimi 10 anni x differenza tra aliquota al 31/12/2011 e aliquota al 31/12/1992	Quota A Retribuzione pensionabile alla cessazione x aliquota al 31/12/1992 + Quota B Retribuzione media degli ultimi 10 anni x differenza tra aliquota al 31/12/1995 e aliquota al 31/12/1992	Quota C La pensione è calcolata sul montante costituito dall'accantonamento dei contributi versati nell'intera vita lavorativa (33% annui) moltiplicato il coefficiente di trasformazione relativo all'età
Dal 01.01.1996 al 31.12.2011	Quota A + Quota B	Quota C	Quota C
Dal 01.01.2012	Quota C	Quota C	Quota C

Coefficienti di trasformazione	
ETÀ	Dal 2013 al 2015
57	4,304%
58	4,416%
59	4,535%
60	4,661%
61	4,796%
62	4,940%
63	5,094%
64	5,259%
65	5,435%
66	5,624%
67	5,826%
68	6,046%
69	6,283%
70	6,541%

Pensione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, il diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero per limiti di età, per gli iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria (pubblici dipendenti), si consegue con un'anzianità contributiva minima di 20 anni e con un'età anagrafica di 66 anni e 3 mesi (adeguamento alla speranza di vita). Dal 2016, i requisiti anagrafici saranno variati in seguito all'ulteriore rilevazione della speranza di vita.

Il DL 101 del 31.08.2013, norma di interpretazione autentica dall'art.24, c. 3 del DL 214/11, ha confermato quanto precedentemente indicato dalla Funzione Pubblica. Infatti, il provvedimento impone alle amministrazioni di procedere al collocamento a riposo d'ufficio, al compimento dei limiti ordinamentali (65 anni), i dipendenti che abbiano maturato un qualsiasi requisito pensionistico entro il 31.12.2011 in quanto i limiti ordinamentali costituiscono un limite non superabile se non per le domande, regolarmente accolte dall'amministrazione, di trattenimento in servizio o per permettere al lavoratore di raggiungere il requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni

Viene confermata la possibilità delle amministrazioni pubbliche di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi, in caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Nel caso in cui questi siano stati raggiunti dal 01.01.2012, si deve tener conto della rideterminazione degli stessi di accesso al pensionamento previsti dalla L. 214/11.

Per gli assicurati a partire dal 1° gennaio 1996, destinatari del sistema contributivo puro, è richiesta anche la condizione che l'importo di pensione non sia inferiore all'1,5 dell'importo dell'assegno sociale. Tale parametro viene, infatti, annualmente rivalutato in relazione alla variazione media quinquennale del PIL.

Nel caso in cui non si raggiunga tale importo economico, sarà possibile ottenere la pensione solo all'età di 70 anni, con 5 anni di contribuzione effettiva (per «contribuzione effettiva» deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa).

Uomini e Donne	
Data maturazione requisiti	Requisiti anagrafici e contributivi
Dall'1.1.2012 al 31.12.2012	66 anni – 20 anni ctb
Dall'1.1.2013 al 31.12.2015	66 anni e 3 mesi età – 20 anni ctb

Pensione anticipata

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità è stata abolita e sostituita dalla pensione anticipata.

Il diritto alla pensione anticipata, a partire dal 1° gennaio 2015, si raggiunge:

- per gli uomini, sia nel sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) che contributivo, con 42 anni e 6 mesi di contribuzione;
- per le donne, con 41 anni e 6 mesi di contribuzione.

Riduzione in caso di anticipo

Sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate prima del 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

Novità

Questa norma dovrebbe essere soppressa dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015. In particolare, non saranno previste penalizzazioni per le pensioni anticipate a partire dal gennaio 2015 o che matureranno fino al 31 dicembre del 2017

Deroghe

Data maturazione requisiti	Requisiti donne	Requisiti uomini
1.1.2012 – 1.12.2012	41 anni ctb + 1 mese	42 anni di ctb + 1 mese
1.1.2013 – 31.12.2013	41 anni ctb + 5 mesi 41 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi ^(*)	42 anni ctb + 5 mesi 42 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi ^(*)
1.1.2014 – 31.12.2015	41 anni ctb + 6 mesi 41 anni ctb + 3 mesi + 3 mesi ^(*)	42 anni ctb + 6 mesi 42 anni ctb + 3 mesi + 3 mesi ^(*)

() aspettativa previsionale*

Personale in esubero

I dipendenti pubblici dichiarati in esubero/soprannumero a seguito all'esito delle riduzioni previste dal c.d. decreto spending review (di 95/2012) e in base alle procedure di «mobilità» di cui all'art. 33, d.lgs. 165/2001, potranno essere collocati a riposo con i requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze, secondo le regole ante riforma, entro il 31 dicembre 2016 (quota o massima anzianità contributiva dei 40 anni).

Il pagamento del TFR/TFS viene differito e si distingue tra chi raggiunge i vecchi requisiti prima e dopo il 31 dicembre 2011.

Il trattamento di fine rapporto può essere differito anche oltre i 6 anni dal momento della cessazione. Questa misura è assolutamente criticabile, tanto più che dalla norma si evince che non verranno corrisposti interessi legali.

Pensione di vecchiaia		
Data maturazione requisiti	Requisiti donne	Requisiti uomini
Dal 01.01.2010 al 31.12.2011	61 età + 20 contributi	65 età + 20 contributi
Dal 01.01.2012 al 31.12.2012	65 età + 20 contributi	65 età + 20 contributi
Dal 01.01.2013	65 e 3 mesi età + 20 contributi	65 e 3 mesi età + 20 contributi

Pensione di anzianità		
Data maturazione requisiti	Requisiti	Quota
Dal 01.01.2012 al 31.12.2012	60 età + 36 contributi <i>oppure</i> 61 età + 35 contributi	96
Dal 01.01.2013	61 e 3 mesi età + 36 contributi <i>oppure</i> 62 e 3 mesi età + 35 contributi	97,3

Pensione con i 40 anni	
Data maturazione requisiti	Requisiti
Dal 01.01.2012 al 31.12.2012	40 anni contribuiti
Dal 01.01.2013	40 anni e 3 mesi contribuiti

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E REQUISITI MATURATI

Trattenimento in servizio

Il DL 90 del 24.06.2014 ha abrogato l'istituto del trattenimento in servizio, che prevedeva la possibilità di rimanere in servizio per un massimo di due anni dopo il raggiungimento dei limiti ordinamentali di età. L'unica possibilità per rimanere in servizio oltre i limiti di età rimane solo nel caso in cui il lavoratore non raggiunga il requisito contributivo minimo per il diritto alla pensione (20 anni). In questo caso potrà, dietro presentazione della domanda, rimanere in servizio per il tempo strettamente necessario per maturare il predetto requisito e non oltre il settantesimo anno di età.

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Alla cessazione del rapporto di lavoro viene erogata la cosiddetta "liquidazione". Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, e in servizio alla data del 31 dicembre 2000, sono previste indennità specifiche che consistono in una somma di denaro corrisposta «una tantum» in relazione al comparto di appartenenza.

Indennità di buonuscita

L'indennità di buonuscita spetta al personale civile e militare dello Stato. È finanziata dal versamento contributivo del 9,60% (7,10% a carico dell'amministrazione, 2,50% a carico del lavoratore). Spetta dopo almeno un anno di servizio continuativo e viene erogata d'ufficio dall'ex Gestione INPDAP.

L'importo dell'indennità è pari ad 1/12 dell'80% della retribuzione complessiva al momento della risoluzione del rapporto di lavoro (compresa l'indennità integrativa speciale), più la tredicesima, moltiplicato per il numero degli anni di iscrizione al fondo.

Il trattamento dell'indennità di buonuscita è sottoposto ad uno speciale regime fiscale.

Indennità premio di servizio

L'indennità premio di servizio spetta al personale dipendente dagli enti locali (Comuni, Province, Asl). È finanziata dal versamento contributivo del 6,10% (3,60% a carico dell'amministrazione, 2,50% a carico del lavoratore). La prestazione viene erogata d'ufficio dall'INPDAP. Il diritto si matura dopo almeno un anno di servizio continuativo.

L'importo è pari ad 1/15 dell'80% della retribuzione complessiva all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro (compresa l'indennità integrativa speciale), più la tredicesima, moltiplicato per il numero degli anni di iscrizione al fondo.

Il trattamento premio di servizio è sottoposto ad uno speciale regime fiscale.

Indennità di anzianità

L'indennità di anzianità spetta al personale dipendente degli enti pubblici non economici (c.d. parastato) e non è sottoposta a contribuzione né da parte del lavoratore, né da parte del datore di lavoro. La liquidazione compete direttamente all'ente o istituto presso il quale l'interessato presta l'attività lavorativa.

L'importo è pari ad 1/12 della retribuzione spettante all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro (comprensiva dell'indennità integrativa speciale) moltiplicato per il numero di anni di servizio presso l'ente.

Trattamento di fine rapporto

Il Trattamento di fine rapporto spetta a tutto il personale del comparto del pubblico impiego assunto a tempo indeterminato presso un'amministrazione pubblica a decorrere dal 1° gennaio 2001, e a tutto il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato già in essere al 30 maggio 2000 o sorto successivamente.

La prestazione consiste in una somma di denaro corrisposta al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il diritto al Tfr sorge al termine di un servizio di almeno 15 giorni continuativi del mese, così come previsto solo per il settore privato a norma dell'art. 2120 del c.c. e poi esteso dal DPCM del 20 dicembre 1999 anche al settore pubblico.

Il calcolo è dato dalla somma degli accantonamenti mensili di parte della retribuzione dovuta, tredicesima compresa. La quota da accantonare è pari al 6,91% sul 100% della retribuzione annua. Le quote accantonate sono rivalutate annualmente in base al 75% dell'aumento del costo della vita (indice Istat dei prezzi al consumo) al mese di dicembre dell'anno precedente, più un valore fisso dell'1,5% su base annua.

L'importo ottenuto mantiene il regime fiscale di appartenenza.

I trattamenti di fine rapporto vengono calcolati sulle seguenti voci della retribuzione:

- stipendio tabellare;
- indennità integrativa speciale (Iis) in misura intera;
- retribuzione individuale di anzianità (Ria);
- 13^a mensilità;
- ogni altro versamento valido ai fini del calcolo del Tfs comunque denominati ai sensi della preesistente normativa preesistente.

La base di calcolo del Tfr risulta sensibilmente più elevata di quella prevista ai fini del calcolo delle indennità di fine servizio. Le voci retributive indicate sono, infatti, valutate al 100%, diversamente da quanto accade per il Tfs.

L'incremento di retribuzione utile è diverso a seconda dei settori del pubblico impiego, sia per il diverso peso delle voci retributive indicate nelle precedenti indennità, sia per il diverso peso delle voci accessorie nelle retribuzioni complessive.

Tenendo conto della spesa programmata corrente di ogni amministrazione la contrattazione collettiva di comparto può considerare ulteriori voci retributive.

A norma del comma 10 dell'art. 12, legge 122/2010 (manovra economica), dal 1° gennaio 2011 il Parlamento aveva previsto il calcolo del TFS secondo le norme previste per il TFR, ossia attraverso un accantonamento calcolato applicando l'aliquota del 6,91% sull'80% della retribuzione annua.

PENSIONE PUBBLICA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Pertanto, i dipendenti pubblici in regime di Tfs, all'atto della cessazione dal servizio, avrebbero avuto diritto ad un unico trattamento formato da due aliquote (calcolo pro-rata):

- la prima relativa all'anzianità maturata sino al 31 dicembre 2010 (a seconda che si tratti di buona uscita o Ips), calcolata prendendo a base la retribuzione contributiva annua percepita al momento del collocamento a riposo;
- la seconda relativa all'anzianità maturata a partire dal 1° gennaio 2011 fino alla data di cessazione dal servizio, calcolata secondo le regole del Tfr e, quindi, attraverso l'applicazione dell'aliquota del 6,91% alla retribuzione contributiva utile ai fini Tfs per ciascun anno di servizio.

Legge di stabilità 2013 (legge 228/2012)

Il governo con il dl 185/2012 ha sancito l'abrogazione dell'art. 12, comma 10 della legge 122/2010 e facendo salvi gli effetti del decreto nella legge di stabilità del 2013 ha previsto:

- il ripristino del computo delle prestazioni secondo la normativa previgente all'art. 12, comma 10, del di 78/2010 (legge 152/1968 per indennità premio di servizio e dpr 1032/1973 per indennità di buonuscita);
- la riliquidazione dei trattamenti di fine servizio erogati in base all'art. 12, comma 10, del di 78/2010;
- la permanenza del contributo del 2,5% a carico del dipendente ed estinzione dei procedimenti pendenti in tema di restituzione del contributo.

Le istruzioni operative per il ripristino della disciplina del Tfs sono contenute nel messaggio Inps n. 18296 del 9 novembre 2012.

Modalità di pagamento Tfs e Tfr

Con circolare n. 37/2012, l'Inps precisa le modalità di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici alla luce delle novità introdotte in tema di requisiti pensionistici. Di conseguenza i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio sono i seguenti:

Per alcune tipologie di dipendenti continua ad applicarsi la disciplina precedente l'art. 1, comma 22, legge 148/2011. Si tratta di:

- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento (anzianità e vecchiaia per raggiunti limiti di età o servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale comparto scuola e Afam interessato alla applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (1° settembre, 1° novembre) di cui all'art. 59, comma 9, legge 449/1997, e che matura i requisiti al pensionamento entro il 31 dicembre 2011, e il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali che abbiano recepito le disposizioni relative all'ordinamento statale.

Per questi lavoratori i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio sono indicati in tabella e le nuove disposizioni si applicano per chi matura i requisiti dal 13.08.2011. Per la Scuola si applicano a chi matura i requisiti entro dal 01.01.2012.

	VECCHIE DISPOSIZIONI	Per chi matura i requisiti dal 13/08/2011 (legge 148/2011)	Per chi matura i requisiti dal 01/01/2014 (legge 147/2013)
PENSIONE DI VECCHIAIA	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)	15 mesi (12 mesi + 3 mesi)
PENSIONE DI ANZIANITÀ/ ANTICIPATA	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)	27 mesi (24 mesi + 3 mesi)	27 mesi (24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	27 mesi (24 mesi + 3 mesi)	27 mesi (24 mesi + 3 mesi)
PER RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA ANZIANITÀ	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	9 mesi (6 mesi + 3 mesi)	15 mesi (12 mesi + 3 mesi)
PENSIONE INABILITÀ	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)
PENSIONE REVERSIBILITÀ/ INDIRETTA	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)	105 giorni (15 giorni + 90 giorni)

Il trattamento di fine servizio o di Tfr per i pubblici dipendenti (indennità di buonuscita, indennità premio di fine servizio, trattamento di fine rapporto) e ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum, che si consegue a seguito di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, è erogato a decorrere dal 1° dicembre 2010.

Prestazione pari o inferiore a 50.000 €	Unico importo annuale	
Prestazione superiore a 50.000 € ma inferiore a 100.000 €	Due importi annuali	Primo importo annuale pari a 50.000 € Secondo importo annuale pari al residuo
Prestazione pari o superiore a 100.000 €	Tre importi annuali	Primo importo annuale pari a 50.000 € Secondo importo annuale pari a 50.000 € Terzo importo annuale pari al residuo

II. PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La previdenza complementare

Un sistema economico in cui la pensione pubblica è destinata a divenire progressivamente più “leggera” e inadeguata non può evitare che, per i pensionati di domani, il congedo dal mondo del lavoro, traguardo fino a qualche anno fa atteso e desiderato, non coincida con l’inizio di una fase drammatica della propria esistenza.

È quello che sta accadendo anche nel nostro Paese con il definitivo e universale passaggio al sistema di calcolo contributivo che, se da un lato ha ristabilito la necessaria proporzionalità tra contribuzione e prestazione pensionistica, dall’altro ha reso più fragile la posizione dei lavoratori al momento del pensionamento.

Si stima, infatti, che per un lavoratore sotto i 40 anni di età, il “tasso di sostituzione” lordo tra rendita pensionistica e la media degli ultimi stipendi non supererà il 50%.

Per dare una risposta a questo serio problema, al pari di altri moderni sistemi economici, anche il nostro ha affiancato al sistema pensionistico obbligatorio, cosiddetto “primo pilastro”, un sistema pensionistico volontario “complementare” al primo e integrativo della rendita pensionistica, per consentire ai futuri pensionati di aggiungere alla pensione pubblica una rendita complementare che renda più sostanzioso il complessivo trattamento pensionistico. Questa è la previdenza complementare.

I fondi pensione negoziali

Uno degli strumenti attraverso i quali i lavoratori possono attivamente partecipare alla pianificazione pensionistica è rappresentato dai fondi pensione negoziali, il cosiddetto “secondo pilastro” del sistema previdenziale.

A differenza delle altre forme di previdenza complementare (fondi aperti e PIP), i fondi negoziali sono riservati esclusivamente ai lavoratori di un comparto lavorativo e per questo sono anche denominati fondi chiusi.

Il fondo Perseo Sirio

Dopo l’avvio nel 2010 dei due fondi Pensione Perseo (di riferimento per il personale degli Enti Locali e del Servizio Sanitario Nazionale) e Sirio (per il personale appartenente ai Ministeri, agli EPNE, all’ENAC, al CNEL, alle Università e ai Centri di Ricerca e Sperimentazione, alle Agenzie Fiscali, nonché i Dirigenti ricompresi nelle Aree I, II, III, IV, VI, VII e VIII, dell’ENAC e del CNEL), il 30.09.2014, da una operazione di fusione tra i due fondi, è nato il Fondo Pensione Perseo Sirio. La decisione di operare una fusione deriva dalla necessità di razionalizzare l’assetto della previdenza complementare anche nel pubblico impiego, in linea con quanto sta accadendo nel settore privato. Dall’aumento della massa di risparmio previdenziale in gestione, correlata all’ampliamento della platea dei potenziali aderenti, possono derivare infatti enormi vantaggi per gli iscritti, sia in termini di contenimento dei costi che di maggiori rendimenti potenziali, nonché di diversificazione dei rischi.

Il vantaggio di iscriversi a Perseo Sirio

Il principale vantaggio consiste, indubbiamente, nella possibilità di finanziare una posizione pensionistica integrativa a quella pubblica.

L'adesione comporta ulteriori importanti benefici:

- all'accumulo del risparmio previdenziale partecipa anche il datore di lavoro che, dal momento dell'adesione del lavoratore, è obbligato a versare al Fondo una percentuale pari al 1% della retribuzione mensile del lavoratore utile al calcolo del Tfr;
- se il lavoratore è stato assunto prima del 31/12/2000, egli beneficia anche di un ulteriore contributo mensile a favore della posizione previdenziale che eroga lo Stato, pari al 1,2% della retribuzione mensile del lavoratore utile al calcolo del Tfr;
- la deduzione fiscale dal reddito della contribuzione che il lavoratore destina al finanziamento della propria posizione;
- la fiscalità agevolata sulle prestazioni erogate dal Fondo;
- i costi di gestione significativamente contenuti rispetto a quelli offerti dagli altri strumenti di previdenza complementare (quota d'iscrizione una tantum di € 2,75 e una quota associativa annua di € 16).

Il finanziamento della forma complementare

Oltre alla contribuzione versata dal lavoratore, dal datore di lavoro e dallo Stato se dovuto (ai lavoratori assunti prima dell'anno 2001), la posizione previdenziale si finanzia soprattutto grazie ai rendimenti finanziari e alla destinazione del Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) maturando.

Per i dipendenti in regime di Trattamento di Fine Servizio (Tfs), ovvero tutti i lavoratori assunti prima del 2001, l'adesione comporterà l'esercizio automatico dell'opzione per il passaggio al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr).

Dipendenti pubblici già in servizio alla data del 31.12.2000 (optanti)

L'adesione al fondo determina l'esercizio dell'opzione. Da quella data l'INPS contabilizzerà annualmente a favore del lavoratore una quota di accantonamento Tfr pari al 6,91% della retribuzione annua imponibile e, destinerà al finanziamento della posizione complementare il solo 2% della retribuzione annua imponibile al Tfr. La restante parte manterrà l'originaria finalità di liquidazione e sarà corrisposta in contanti al momento del pensionamento.

Il piano di accumulo previdenziale degli "optanti", salvo che il lavoratore non voglia aumentare la quota a suo carico mediante trattenuta in busta paga, si accrescerà ogni anno di una contribuzione minima pari al 5,2% della retribuzione utile al calcolo del Tfr, così composta:

- 1% (minimo), il contributo del lavoratore;
- 1%, il contributo obbligatorio del datore di lavoro;
- 1,2%, il contributo a carico dello Stato;
- 2%, quota parte del Tfr destinabile a finanziare la previdenza complementare.

Ciò significa che ogni 3 € risparmiate dal lavoratore, il datore di lavoro e lo Stato ne aggiungono altri 2 €.

PENSIONE PUBBLICA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Dipendenti pubblici assunti dopo il 01.01.2001

I lavoratori assunti dopo il 31.12.2000 sono già di diritto in regime di Tfr e destinano l'intera quota di accantonamento Tfr al finanziamento della posizione complementare, pari al 6,91%. Il piano di accumulo previdenziale per tali lavoratori, salvo che il lavoratore non voglia aumentare la quota a suo carico mediante trattenuta in busta paga, si accrescerà ogni anno di una contribuzione minima pari al 8,91% della retribuzione utile al calcolo del Tfr, così composta:

- 1% (minimo), il contributo del lavoratore;
- 1%, il contributo obbligatorio del datore di lavoro;
- 6,91%, l'intera quota annua di Tfr.

Ciò significa che ogni 7,91 € risparmiati dal lavoratore, il datore di lavoro ne aggiunge 1 €.

La gestione finanziaria

La rendita pensionistica non sarà determinata solo dagli accumuli in conto capitale del lavoratore e del datore di lavoro (e anche dello Stato per gli optanti), ma soprattutto per i rendimenti finanziari che derivano dalla gestione finanziaria.

La gestione finanziaria costituisce il vero motore del sistema della previdenza complementare, attraverso il quale il risparmio previdenziale, investito in strumenti finanziari da operatori professionali abilitati ad operare sui mercati finanziari nazionali ed esteri (SGR, SIM, ecc.), si accresce di valore.

I soggetti abilitati, selezionati dai fondi attraverso procedure selettive, operano nel rispetto di stringenti normative emanate dal Ministero dell'Economia e sotto severi controlli tesi a perseguire, nell'ambito del comparto d'investimento scelto dall'aderente, un'attenta gestione del rischio finanziario.

Le prestazioni erogate

Al momento del collocamento a riposo, l'aderente può chiedere che la prestazione sia erogata sotto forma di:

- rendita di vecchiaia o di anzianità;
- un mix tra rendita e capitale maturato (quest'ultimo fino ad un max del 50% del montante maturato);
- capitale fino al 100% del montante accumulato (solo qualora non siano stati raggiunti i requisiti minimi di partecipazione al fondo – 5 anni di permanenza – oppure nel caso in cui la rendita ottenuta trasformando il montante accumulato risultasse inferiore all'assegno sociale).

Trascorsi almeno 8 anni di contribuzione, gli aderenti possono ottenere l'anticipo del montante fino al 100% della contribuzione reale versata per finanziare l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa (anche per la prole) o per far fronte a spese sanitarie.

VOTA CISL



~~CISL FP~~



e-mail: fp@cisl.it

WWW.FP.CISL.IT